

ROSSO & NERO

Dove i diritti dei soci di minoranza si trasformano in abuso

Giovanni Barbara

partner KStudio associato (Kpmg) La Corte di Cassazione non si era mai pronunciata prima sull'interpretazione dell'art. 2374 codice civile, il quale, com'è noto, attribuisce un diritto significativo ai soci di minoranza: quello di richiedere - laddove ritengano di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti in deliberazione - il differimento dell'assemblea. Come autorevole dottrina non ha mancato di rilevare, a tale diritto, da qualificarsi in termini di diritto potestativo a ottenere il rinvio, corrisponde la posizione di soggezione della maggioranza che non potrà esimersi dal prendere atto della richiesta formulata. È possibile ammettere la configurabilità di un eventuale abuso del diritto esercitato dalla minoranza? I giudici di legittimità, con la sentenza n. 29792 del 12 dicembre 2017, hanno risposto affermativamente, disattendendo alcune delle posizioni assunte dalla Corte d'Appello di Roma che al riguardo aveva effettuato un'ampia esegesi. La norma di cui all'art. 2374, rimasta negli anni pressoché invariata e sicuramente nell'intento del legislatore posta a presidio della consapevolezza delle decisioni da assumere, ammette che i soci intervenuti che riuniscano un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea possano esercitare il diritto di rinvio, imponendo al contempo ristrette modalità di esercizio. A tal riguardo, il termine breve di cinque giorni prescritto per il rinvio, nonché la possibilità di esercitare il diritto una sola volta per lo stesso oggetto, erano stati di per sé ritenuti dalla Corte d'Appello elementi preventivi dell'abuso. La Corte d'Appello, in altre parole, nega che in tale contesto possa configurarsi l'abuso del diritto, ritenendo che l'ipotesi di una condotta dilatoria della minoranza fosse già considerata dalla norma. La Suprema Corte si discosta da tale prospettazione partendo dall'assunto che, in tutti i rapporti di diritto privato, assumano rilievo gli obblighi di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. In materia societaria, argomenta la Corte, i vincoli derivanti dall'obbligo di correttezza e dal divieto di abusare dei propri diritti sono stati analizzati e affermati con riferimento alla posizione dei soci di maggioranza, al fine di evitare che la loro posizione di supremazia potesse tradursi in una lesione degli interessi degli altri soci, ovvero che l'esercizio del potere di voto fosse «preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza [...] in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto» (ex multis, Cass. 17 febbraio 2012, n. 2334). Sebbene nel caso di specie l'asserito abuso del diritto sarebbe al contrario da addebitare ai soci di minoranza, in realtà - ha osservato la Corte - l'applicazione del principio del divieto di abuso, attesa la sua portata generale, non può aprioristicamente escludersi neanche con riferimento al diritto sancito dall'art. 2347 c.c. Né, in conclusione, la qualificazione del diritto de quo quale diritto potestativo, il cui esercizio determini uno stato di soggezione più che un dovere di collaborazione, potrà considerarsi ostativa al profilarsi di eventuali abusi. (riproduzione riservata)